



SENT- 213/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere – relatore

Marco ERATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

~~nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 58873~~

~~del ruolo generale, promosso dal sig. xxx~~

~~rappresentato~~

~~e difeso, come da procura speciale in calce all'atto di appello, dall'Avv.~~

Paolo Mazzone del foro di Trento (C.F. MZZPLA68P20C794V - p.e.c.

~~paolo.mazzoni@pectrentoavvocati.it), ed elettivamente domiciliato~~

~~nello studio in Roma, P.za del Popolo n. 18, dell'Avv. Luca Fontana del~~

foro di Roma

~~appellante~~

~~contro~~

Procura generale della Corte dei conti;

	Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo- sede di Trento	
	- appellati -	
	avverso	
	la sentenza n. 56/2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo - sede di Trento	
	nell'ambito del giudizio di responsabilità iscritto al n. 4438 della	
	Segreteria della medesima Sezione su istanza della locale Procura	
	regionale, depositata il 26 marzo 2021 e notificata il 30 marzo 2021.	
	Visti tutti gli atti e documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2024, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Giuseppina Di Maro, il	
	relatore, Consigliere Antonio Palazzo, l'Avv. Paolo Mazzoni per	
	l'appellante e il Vice Procuratore generale Cons. Luigi D'Angelo per la	
	Procura generale.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alla Procura	
	regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il	
	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo - sede di Trento ed alla Procura	
	generale, il sig. xxx, sopra generalizzato, a mezzo	
	dell'Avv. Paolo Mazzoni del foro di Trento, ha impugnato la sentenza	
	della Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo -	
	Sede di Trento n. 56/2021, pubblicata in data 26.3.2021 e notificata il	
	30.3.2021, chiedendone l'integrale riforma siccome manifestamente	
	2	

	infondata in fatto e in diritto e comunque erronea anche in punto di	
	quantificazione del danno per le ragioni espresse nei tre articolati	
	motivi di appello riportati nella parte in Diritto.	
	1.1. L'impugnata sentenza, infatti, in accoglimento della domanda	
	risarcitoria promossa dalla locale Procura regionale, ha ritenuto il sig.	
	xxx corresponsabile del danno erariale cagionato al	
	Comune di Brentonico, quantificato dalla Procura attrice in	
	complessivi euro 30.974,00, per avere egli, nella qualità di assessore p.t.	
	della Giunta del menzionato Comune, concorso con gli altri	
	componenti del medesimo organo, ad adottare, con colpa grave, le	
	deliberazioni di Giunta n. xxx del 16 giugno 2016 e n. 208 del 14	
	dicembre 2017, munite entrambe del parere favorevole di regolarità	
	tecnico amministrativa espresso dal Responsabile p.t. del Servizio	
	edilizia privata e urbanistica comunale, anch'egli ritenuto	
	corresponsabile, con le quali sono stati conferiti all'arch. xxx	
	dell'ordine degli architetti di Trento, libero professionista,	
	alcuni incarichi professionali (per un compenso pattuito, comprensivo	
	di oneri, rispettivamente di euro 34.999,85 quanto agli incarichi di cui	
	alla deliberazione n. /2016, e di euro 2.499,99, quanto all'incarico di	
	cui alla deliberazione n. /2017), in difetto, in entrambi i casi, dei	
	presupposti normativi e fattuali stabiliti dalla legge nazionale (art. 7,	
	co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.) e da quella provinciale (art. 39-	
	quiquies della l. p. Trento n. 23/1990 e art. 20 della l. p. Trento n.	
	26/1993), come puntualizzati dalla giurisprudenza contabile, per il	
	loro legittimo e lecito conferimento, e, pertanto, lo ha condannato al	
	3	

pagamento, in favore del medesimo Comune, di euro 2.323,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi e legali, a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento delle relative spese di giudizio ivi liquidate in favore dello Stato.

2. Segnatamente, con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto, con riferimento al primo degli incarichi oggetto di affidamento con la deliberazione n. /2016, consistente nella rilevazione nell'ambito del comprensorio comunale degli edifici storici, anche a carattere sparso o isolato, per i quali sarebbe stata preclusa la possibilità, riconosciuta dall'art. 105 della l. prov. Trento n.15/2015, entrata in vigore nell'agosto 2016, di sopraelevazione entro il limite di 1 metro per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, che le relative prestazioni, come prospettato dalla Procura attrice, *"potevano essere tranquillamente svolte dagli Uffici del Comune, non richiedendo particolare professionalità (...)"*, in quanto *"la mera raccolta delle schede degli edifici indicati non implicava di certo un'attività demandata esclusivamente ad un tecnico abilitato (...)"*. Inoltre, la *"supposta "urgenza con cui tale ricognizione avrebbe dovuto essere compiuta (...)"* era, in realtà, smentita dalla stessa documentazione in atti, che invece dimostrava non solo una non corretta e diligente attività programmatica da parte dell'Ente comunale, essendosi questo determinato a effettuare la ricognizione in questione, sulla cui base poi adottare eventualmente una variante non sostanziale al P.R.G., solo in prossimità della scadenza del termine *"dilatatorio"* di un anno dalla sua entrata in vigore previsto dall'art. 105 della citata legge provinciale (l'incarico all'arch.

	Xxx è stato conferito nel giugno 2016), ma anche che tale eventuale	
	variante al P.R.G., peraltro mai approvata, avrebbe potuto essere	
	adottata anche oltre il predetto periodo “dilatorio”; che, in ogni caso,	
	gli eventuali interventi edilizi in deroga sarebbero stati comunque	
	subordinati al parere vincolante della Commissione per la	
	pianificazione territoriale e il paesaggio presso la Comunità di Valle e	
	avrebbero dovuti essere conformi alla normativa antisismica; e, infine,	
	che qualora il Comune avesse chiesto, con la dovuta tempestività, lo	
	svolgimento di tale attività e, comunque, chiarimenti in merito all’art.	
	105 della citata legge provinciale, gli Uffici della Comunità di Valle,	
	nonostante il carico di lavoro in essere, l’avrebbero comunque svolta e	
	avrebbero fornito i chiarimenti necessari (pagg. 31-34 della sentenza	
	impugnata).	
	2.1. Quanto agli altri due incarichi affidati sempre con la deliberazione	
	n. xxx/2016, relativi alla redazione della variante al piano attuativo	
	della frazione Polsa di Brentonico e alla formulazione di proposte di	
	carattere urbanistico e normativo finalizzate all’approvazione della	
	variante generale al P.R.G., il Giudice di prime cure ha evidenziato	
	come non fosse controverso che il Servizio urbanistico della Comunità	
	di Valle, diretto dall’arch. xxx, avesse al proprio interno personale	
	munito delle professionalità necessarie per attendere a tali attività e che	
	tale Servizio avesse già svolto in favore dello stesso Comune di	
	Brentonico, oltre che in favore di altri enti locali ubicati nel territorio	
	della Vallagarina, attività di elaborazione di P.R.G., come peraltro	
	risulta dalla deliberazione n. del e dalla	
	5	

convenzione rep. n. d.d. 14 novembre 2012 tra il Comune di Brentonico e la Comunità di Valle per la collaborazione in materia urbanistica e per la predisposizione e redazione di una variante di modesta entità al P.R.G., versati agli atti del giudizio. Tali documenti sono stati ritenuti dal Giudice di prime cure dimostrativi del fatto “(...) *che il Comune di Brentonico si era sempre avvalso per la predisposizione degli strumenti urbanistici comunali, e delle successive varianti, dell’Ufficio tecnico del Comprensorio (ora Comunità di Valle), a dimostrazione dell’ampia ed approfondita conoscenza della realtà locale da parte di tali Uffici, senza quindi, necessità di rivolgersi a tecnici esterni.*” (pag. 35 della sentenza impugnata), e, pertanto, “(...) *l’applicazione di basilari regole di buona amministrazione ed economicità gestionale avrebbero dovuto imporre agli amministratori locali di proseguire nella collaborazione con gli Uffici della Comunità ed eventualmente di implementare ulteriormente la stessa in caso di specifiche necessità, senza affidare dispendiosi, quanto superflui, incarichi esterni per prestazioni ampiamente surrogabili dall’apparato istituzionale locale.*” (pag. 36 della sentenza). Peraltro, soggiunge il Giudice di prime cure, le convergenti deduzioni dei convenuti volte a sminuire, sul piano qualitativo, il contenuto dell’apporto tecnico che il Servizio urbanistico della Comunità di Valle era in grado di fornire (“*attività meramente compilativa e di restituzione grafica*”) al fine di valorizzare la necessità di fare ricorso all’ausilio del professionista esterno, arch. xxx, hanno trovato piena smentita negli atti versati in giudizio, atteso che dalla semplice lettura delle deliberazioni del Commissario ad acta n. 1 del 29 ottobre 2019 (adozione preliminare della variante

generale 2019 al P.R.G. del Comune di Brentonico) e n. 2 del 18 settembre 2020 (adozione definitiva della variante generale 2019 al P.R.G. del Comune di Brentonico) emergeva, al contrario, come i documenti e gli elaborati progettuali costituenti l'atto pianificatorio, complessi e articolati, riportassero la firma dell'arch. xxx, Responsabile p.t. del Servizio tecnico-urbanistico della Comunità della Vallagarina, mentre *"(...) nessun documento tecnico elaborato dall'arch. xxx ha costituito parte integrante e sostanziale delle citate deliberazioni, ma risulta unicamente che il Servizio tecnico ed urbanistico della Comunità Vallagarina si sia avvalso di alcuni studi e bozze progettuali elaborati dal tecnico incaricato dal Comune (documenti peraltro non reperiti né al protocollo, né nell'archivio comunale, secondo quanto affermato dal Segretario comunale nella nota d.d. 4 dicembre 2020, allegata alla memoria della Procura depositata il 15 dicembre 2020)." (pagg. 38 e 39 della sentenza impugnata).*

2.2. Analoghe considerazioni, a quelle sopra tratteggiate, il Giudice di prime cure sviluppa anche in merito all'ulteriore incarico affidato all'arch. xxx con la deliberazione giuntale n. 208/2017, avente a oggetto, in particolare, l'analisi delle logiche di rete per la riqualificazione dell'offerta turistica dell'altopiano di Brentonico e del ruolo dei progetti di sviluppo locale proposti per il Fondo strategico territoriale, evidenziando che *"anche in tal caso (...) le prestazioni esternalizzate potevano essere svolte, senza particolari problemi, dagli Uffici comunali, anche in collaborazione con gli stessi amministratori, trattandosi di una mera sintesi delle linee programmatiche sullo sviluppo turistico del*

	territorio comunale. Tanto è vero che la consulenza si è concretizzata in una	
	breve e modesta relazione, puramente descrittiva e compilativa delle	
	caratteristiche turistiche del territorio comunale ed assolutamente priva di	
	contenuti di alta specializzazione.” (pag. 40 della sentenza impugnata).	
	3. Con atto depositato in data 9 febbraio 2024, la Procura generale ha	
	rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto integrale	
	dell’appello, in quanto inammissibile o comunque infondato, con	
	conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante al	
	pagamento delle spese del giudizio di appello.	
	4. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2024, al termine della discussione,	
	udite le conclusioni dell’appellante e del rappresentante della Procura	
	generale, il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Con il primo motivo, rubricato “Errata valutazione dei fatti”,	
	l’appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe travisato le	
	circostanze fattuali giustificatrici l’affidamento degli incarichi disposti	
	con la deliberazione di Giunta comunale n. /2016. Quanto al primo	
	incarico – che, si ricorda, concerneva la ricognizione degli edifici del	
	centro storico e di quelli isolati per i quali sarebbe stata preclusa la	
	sopraelevazione prevista dall’art. 105 della più volte citata legge	
	provinciale di Trento n. 5/2015 – ad avviso dell’appellante il Giudice	
	di prime cure incorre in errore per avere ritenuto che l’attività in	
	questione fosse di facile esecuzione e che non richiedesse alcuna	
	specifica e qualificata competenza professionale, di tal ché potesse	
	8	

	essere espletata dagli uffici comunali senza alcuna difficoltà, e per	
	avere obliterato la circostanza che gli uffici comunali competenti del	
	Comune di Brentonico, oberati dall'ordinario carico di lavoro da	
	evadere, non sarebbero stati in grado di provvedere a siffatta	
	ricognizione in tempi compatibili con la tempistica prefissata dal	
	legislatore provinciale. Di qui, dunque, la necessità di indire un avviso	
	pubblico per conferire un incarico professionale connesso all'iter di	
	adozione della settima variante generale al P.R.G. del Comune. Inoltre,	
	prosegue l'appellante, come è dato evincere dal contenuto del relativo	
	avviso pubblico (deliberazione di Giunta n. del 21 aprile 2016),	
	l'attività oggetto dell'incarico non riguardava la sola ricognizione degli	
	edifici del centro storico e anche di carattere sparso per i quali era	
	esclusa la possibilità di sopraelevazione entro un metro dei sottotetti	
	per finalità abitative, ma comprendeva anche la redazione del progetto	
	di revisione e aggiornamento del Piano attuativo della frazione Polsa e	
	la formulazione di proposte di carattere urbanistico e normativo in	
	vista dell'approvazione della variante generale al P.R.G.. In buona	
	sostanza, il Giudice di prime cure non avrebbe considerato affatto che	
	tra i diversi incarichi esterni conferiti al medesimo tecnico, arch.	
	xxx, intercorreva uno stretto collegamento funzionale, essendo	
	tutti gli incarichi conferiti al professionista esterno propedeutici e	
	funzionalmente diretti all'attuazione <i>"di una vera e propria attività di</i>	
	<i>pianificazione"</i> , nella specie l'adozione di una variante non sostanziale	
	all'allora vigente P.R.G. comunale, che era il fine ultimo dell'iniziativa	
	degli amministratori comunali.	

1.1. Peraltro, prosegue l'appellante, la motivazione della sentenza impugnata appare "perplessa" là dove fa risalire la causa dell'urgenza di conferire l'incarico di cui si tratta, dettata dalla prossimità della scadenza del termine entro cui la ricognizione del patrimonio immobiliare del centro storico per le finalità di cui all'art. 105, co. 3, della l. prov. Trento n. 15/2015 avrebbe dovuto essere eseguita (l'incarico è stato conferito in data 16 giugno 2016, la scadenza per la ricognizione era prevista per il 12 agosto 2016), alla mancata *"corretta e diligente attività organizzativa e programmatica da parte dell'amministrazione comunale"* imputabile agli stessi amministratori convenuti in giudizio. Per l'appellante, infatti, *"la tempistica nell'attività di ricognizione pianificatoria si riduceva drasticamente attesa la carenza di personale nell'organico comunale che avrebbe potuto, tempestivamente, dedicarsi alla suddetta attività. Ciò si evince dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado ove risulta chiara la carenza di organico"* (pag. 8 dell'atto di appello).

1.2. Considerazioni simili a quelle svolte a proposito dell'incarico sopra esaminato l'appellante esprime anche in merito agli altri due incarichi conferiti con la medesima deliberazione n. xxx/2016, rispettivamente di *"redazione del progetto di revisione ed aggiornamento del Piano attuativo della frazione Polsa in Brentonico"* e *"formulazione di proposte di carattere urbanistico e normativo necessarie per approvare la variante generale in quanto ritenute di pubblico interesse"*.

1.2.1. Rileva, infatti, l'appellante a tale riguardo che *"tale incarico non veniva affidato alla Comunità di Valle proprio in ragione della mole di lavoro"*

del quale la stessa era investita in quel periodo”, e, comunque, l’Ufficio competente della Comunità della Vallagarina non avrebbe potuto fornire quell’apporto di carattere intellettuale e ideativo che il Comune aspirava a ottenere nel caso di specie; apporto che, invece, il professionista esterno incaricato, arch. xxx, poteva offrire (pag. 9 dell’atto di appello).

1.2.2. D'altronde, soggiunge l'appellante, l'oggetto della convenzione tra il Comune e la Comunità della Vallagarina rep. n. 45 d.d. 14 novembre 2012 consisteva in un'attività di assistenza della Comunità al Comune di Brentonico nella predisposizione della variante al P.R.G. che si traduceva in concreto in *“un lavoro di restituzione e di predisposizione grafica delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale”*, tale da giustificare un importo alquanto esiguo (euro 2.500 oltre I.V.A.) a titolo di corrispettivo per le prestazioni di assistenza tecnica svolta. Questa attività, ad avviso dell'appellante, non era dunque *“certo parametrabile con quella svolta dall'Arch. xxx il quale, per comprovata esperienza e specificità della stessa, svolgeva un lavoro di alta competenza e nelle tempistiche necessarie all'Amministrazione comunale”* (pagg. 10 e 11 dell’atto di appello).

2. Con il secondo motivo, rubricato *“Insussistenza di una condotta omissiva o commissiva antigiuridica attribuibile ai componenti della giunta municipale; insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in capo agli amministratori del Comune di Brentonico”* l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure *“(…) nel valutare l'oggettiva sussistenza o meno nell'Amministrazione di “qualificati tecnici perfettamente in grado di svolgere*

le incombenze affidate all'esterno", muove da un presupposto del tutto errato, ossia quello di considerare anche il personale della Comunità della Vallagarina ed il relativo organigramma", considerato che la disposizione di legge nazionale che si assume violata (art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001) "(...) fa esclusivo riferimento al cd. "personale interno", dovendosi intendere per tale soltanto quello dell'Amministrazione conferente l'incarico, ossia del Comune di Brentonico, senza possibilità di considerare tale anche quello in forza a diverso ente, ossia la Comunità della Vallagarina." (pagg. 14-15 dell'atto di appello).

2.1. Il Giudice di prime cure avrebbe poi omissso di considerare come la deliberazione n. 55/2016 fornisca ampia ed esaustiva motivazione circa le ragioni per cui si rendeva necessario fare ricorso a un professionista esterno; in particolare: la ridottissima dotazione di personale del Servizio edilizia privata e urbanistica comunale, costituito da due unità, di cui una tecnica (il Responsabile p.t. del relativo Servizio) in possesso del solo diploma di geometra, e come tale sfornito *"(...) delle competenze e finanche dell'esperienza per rendere prestazioni finalizzate alla stesura di atti e documenti inerenti la predisposizione di una variante urbanistica"* (pag. 17 dell'atto di appello); la sostanziale impossibilità, per assenza di titoli, competenza ed esperienza necessarie, di impiegare all'uopo il personale assegnato al Servizio lavori pubblici e patrimonio o coloro che erano in forza al cantiere comunale; la peculiare natura delle prestazioni richieste, quale l'elaborazione di una variante generale al P.R.G., *"la cui complessità non poteva essere affrontata mediante ricorso alla solo struttura interna (...) ma*

(...) invece, richiedeva[...] l'approntamento di un gruppo di lavoro, formato anche dal Servizio edilizia privata e dall'ufficio di piano della Comunità, coordinati dal professionista prescelto", e che non può "assolutamente essere ascritta e/o ricollegata ai compiti ordinari dell'apparato amministrativo di un Comune", in quanto il "potere della pianificazione territoriale e urbanistica è volto a perseguire obiettivi di crescita e prosperità facenti parte della più ampia strategia e disegno complessivo del governo del territorio, con la conseguenza che il Piano Regolatore Generale è lo strumento principe della politica di una comunità locale". A quest'ultimo riguardo l'appellante sottolinea come fosse precipuo interesse della Giunta ricorrere a un professionista esterno, qualificato per titoli, competenze ed esperienza, "in grado di formulare proposte urbanistiche che si allontanavano dalle scelte pianificatorie già compiute in precedenza (...). Si trattava dunque di un'attività di consulenza, intellettuale ed ideativa, NON di una prestazione di servizi, che doveva indirizzare e fornire supporto tecnico e giuridico alle scelte strategiche che l'Amministrazione comunale intendeva compiere, con la Comunità della Vallagarina che doveva invece occuparsi di mettere a disposizione la documentazione cartografica provvedendo alla sua modifica materiale." (pagg. 20-23 dell'atto di appello). In questa prospettiva, dunque, secondo l'appellante non sarebbe configurabile nella specie né "il requisito della colpa grave, considerato che l'adozione della delibera 55/2016 è certamente intervenuta in un contesto caratterizzato dall'assenza di valide alternative all'esternalizzazione dell'incarico", né parimenti un danno erariale, "considerato che la spesa sostenuta per contrattualizzare l'arch. xxx non si è rivelata inutile o eccessiva, in quanto rivolta a

remunerare un'attività di alta consulenza che si affiancava a quella, sostanzialmente tecnica e compilativa, che doveva rendere la Comunità Vallagarina" (pag. 26 dell'atto di appello).

3. Con il terzo motivo, rubricato *"Con riferimento alla quantificazione del danno – erronea e/o contraddittoria valutazione dei fatti – illogicità – difetto di motivazione"*, l'appellante lamenta che la quantificazione operata in concreto del danno dal Giudice di prime cure sia illogica, contraddittoria e priva di una coerente motivazione, atteso che la riduzione operata del 10% del danno erariale contestato in citazione conseguente all'applicazione dell'art. 1, co.1 bis della l. n. 20/1994, *"appare insufficiente e non realmente parametrato all'apporto fornito, in tema architettonico, da parte dell'Arch. xxx (...)[il quale] ha provveduto ad effettuare tutta una serie di attività delle quali l'Amministrazione Comunale di Brentonico ben potrà usufruirne e prenderne spunto in ottica qualificativa della propria realtà urbanistica e turistica"* (pag. 27 dell'atto di appello).

3. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono prive di pregio.

3.1. Questo Collegio ritiene, infatti, contrariamente a quanto divisato dall'appellante, che la sentenza impugnata sia scevra dei vizi contestati nel presente giudizio e, come tale, sia meritevole di conferma, avendo il Giudice di prime cure inquadrato, sotto il profilo giuridico, la fattispecie sottoposta al suo esame e valutato il materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione dalle parti in causa e quello acquisito al giudizio in esecuzione della propria ordinanza istruttoria n. 27/2020 del 20 novembre 2020, in maniera del tutto corretta e condivisibile.

3.2. Giova, in premessa, rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Sezione, da cui non è motivo per discostarsi, *“(...) gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono sì rappresentare un'opzione operativa percorribile, ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni, ovvero: la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l'esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione condotta sulle professionalità in servizio; la complessità dei problemi da risolvere, che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno; l'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; l'indicazione della sua durata; la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione. Tali condizioni, che per la giurisprudenza costituiscono altrettanti presupposti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamente esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferimento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costituirne il supporto motivazionale”* (sentenze n. 273 del 31 maggio 2023 e n. 126 del 2 maggio 2024).

3.2.1. Nel quadro delle suesposte coordinate ermeneutiche, di carattere generale, le singole fattispecie sottoposte all'attenzione del Giudice contabile vanno poi esaminate tenendo conto delle specificità del caso concreto e di altri fattori rilevanti, quali le dimensioni dell'Ente e il suo assetto organizzativo, il pregresso agire dell'Amministrazione in situazioni analoghe o consimili, le particolari condizioni in cui opera (o ha operato) l'Amministrazione interessata e così via, in quanto elementi direttamente incidenti sulla valutazione della conformità al

	parametro normativo di riferimento (nel caso in esame l’art. 7, co. 6, del	
	d.lgs. n. 165/2001, a livello nazionale, e gli artt. 39-quinquies della l. p.	
	Trento n. 23/1990 e 20 della l. p. Trento n. 26/1993, a livello	
	provinciale) e ai principi di buon andamento, ragionevolezza,	
	imparzialità ed economicità, del provvedimento con cui è conferito	
	l’incarico esterno, e, correlativamente, sulla valutazione della liceità,	
	dal punto di vista erariale, delle condotte dell’agente o degli agenti	
	pubblici cui l’adozione del provvedimento in questione è imputabile.	
	3.3. Ciò posto, passando a esaminare i motivi di appello, infondata si	
	rivela anzitutto la censura secondo cui la sentenza sarebbe espressione	
	di una errata valutazione dei fatti operata dal Giudice di prime cure, il	
	quale sarebbe incorso in tale errore per avere ritenuto che: gli incarichi	
	conferiti con la deliberazioni n. xxx/2016 potessero essere svolti	
	rispettivamente dagli uffici competenti del Comune e della Comunità	
	di Valle; non esistesse tra tali incarichi alcun collegamento funzionale	
	preordinato “alla realizzazione di una vera e propria attività di	
	pianificazione”; e che non vi fossero obiettive ragioni di urgenza atte a	
	giustificare il ricorso a un professionista esterno.	
	3.3.1. Una attenta analisi della documentazione versata agli atti del	
	giudizio di primo grado conferma, infatti, la correttezza delle	
	argomentazioni impiegate dal Giudice di prime cure e delle	
	conclusioni cui è approdato, in quanto detta documentazione	
	dimostra, quanto al primo degli incarichi conferiti con la citata	
	deliberazione n. xxx/2016 (“(...) finalizzato all’individuazione degli edifici	
	nell’ambito dei centri storici e anche di carattere sparso al fine di poter adottare	
	16	

specifica variante al P.R.G., per i quali è esclusa la possibilità di
 sopraelevazione di un metro, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 della Legge
 Provinciale n. 15/2015, in ragione della presenza di specifiche caratteristiche
 tipologiche e architettoniche", articolato in specifiche prestazioni,
 consistenti in "esame delle schede di rilievo degli edifici dei centri storici e
 degli edifici sparsi depositate presso l'ufficio tecnico comunale; redazione di
 una relazione illustrativa circa le scelte effettuate; proposta di modifica delle
 norme di attuazione del Prg in relazione alle scelte effettuate": così,
 testualmente, la nota sindacale prot. n. 2927 del 22 aprile 2016, recante
 "Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata
 all'affidamento di un incarico professionale connesso all'iter di adozione della
 settima variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di
 Brentonico", agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado) che esso,
 in buona sostanza, consisteva nell'esame e aggiornamento delle schede
 degli edifici interessati dalla citata legge provinciale, già presenti negli
 archivi comunali, sulla cui scorta sarebbe stata poi redatta una
 relazione tecnica, illustrativa dei relativi esiti, corredata di eventuali
 proposte operative. Attività, queste, all'evidenza, né "riservate" a
 particolari categorie di professionisti, né richiedenti il possesso da
 parte del soggetto attuatore di particolari titoli e di competenze
 professionali altamente specialistiche.

3.3.1.2. In particolare, dalla relazione redatta dal professionista
 incaricato, arch. xxx, intitolata "Relazione in ordine alla rilevanza
 delle previsioni dell'art. 105 della LP 15/2015 nella disciplina urbanistica del
 Comune di Brentonico" (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione del

sig. Perenzoni + altri, agli atti del fascicolo di primo grado), di natura meramente interlocutoria, si apprende, per quanto qui interessa, che alla data in cui essa è stata redatta (il documento in questione reca la data dell'11 luglio 2016, dunque un mese prima della scadenza del termine "dilatorio" previsto dal più volte citato art. 105 della l. prov. Trento n. 15/2015), non risultava compiuto alcun esame delle schede di rilievo degli edifici dei centri storici e degli edifici sparsi, depositate presso l'ufficio tecnico comunale, né, tantomeno, una verifica della loro perdurante attualità.

3.3.1.3. Difatti, nella relazione in parola, dopo aver premesso che l'art. 105 della citata l.pr. poneva diversi dubbi interpretativi sulla sua esatta portata applicativa e che l'analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale conduceva a ritenere che *"(...) le nuove possibilità di sopraelevazione assumono pertanto rilievo apprezzabile per gli edifici con altezza pari a 4 piani o più (...)"*, l'arch. xxx riferisce che sarebbe *"(...) opportuno valutare la reale consistenza della casistica potenziale che potrebbe di fatto essere molto limitata (...)"* e conclude sul punto che *"Il quadro che emerge, in termini generali e fatti salvi i possibili esiti di valutazioni puntuali, non pare tale da scardinare l'assetto del PRG, ferma l'opportunità di operare una verifica calando le riflessioni qui operate nella realtà del patrimonio edilizio storico esistente sul territorio comunale"* (enfasi aggiunta). Dunque, risulta *per tabulas* che il nominato professionista incaricato non eseguì alcun esame delle schede di rilievo, depositate presso l'ufficio tecnico comunale, degli edifici dei centri storici e degli edifici sparsi, né tantomeno procedette,

	previi sopralluoghi e verifiche in loco, al loro aggiornamento.	
	3.3.1.4. Peraltro, la medesima relazione, sotto altro profilo, corrobora	
	ulteriormente la valutazione dal Giudice di prime cure circa l'assenza,	
	nel caso specifico, di obiettive ragioni di urgenza che in certo qual	
	modo avrebbe potuto giustificare il ricorso all'affidamento	
	dell'incarico <i>de quo</i> all'arch. xxx, come invece asserito	
	dall'appellante. Oltre, infatti, agli elementi addotti in proposito dal	
	Giudice di prime cure (cfr. pagg. 31-34 della sentenza impugnata), che	
	questo Giudice condivide e a cui fa rinvio ex art. 17, co. 1, norm. att.	
	c.g.c., va osservato che siffatta relazione, di valenza, come detto,	
	interlocutoria, non solo era stata consegnata dal professionista	
	incaricato all'Amministrazione comunale solo un mese prima della	
	scadenza del periodo "dilatorio" previsto dall'art. 105 della l. prov. n.	
	15/2015, ma risultava incompleta dei dati (quali quelli derivanti dalla	
	rilevazione all'attualità degli edifici storici, anche di carattere sparso,	
	potenzialmente interessati dall'entrata in vigore della nuova	
	normativa provinciale in materia urbanistica) assolutamente necessari	
	per la <i>"redazione di una relazione illustrativa circa le scelte effettuate"</i> e per	
	la formulazione di <i>"una proposta di modifica delle norme di attuazione del</i>	
	<i>Prg in relazione alle scelte effettuate"</i> ; con la conseguenza che l'eventuale	
	variante non sostanziale al P.R.G. (<i>rectius</i> : modifica delle NTA al	
	P.R.G.) sarebbe intervenuta, in ogni caso, molto oltre la scadenza del	
	termine "dilatorio" di cui si è detto (12 agosto 2016). Ciò dunque	
	smentisce, anche sotto questo versante, la sussistenza di qualsivoglia	
	ragione di urgenza atta a giustificare il conferimento a un	
	19	

		professionista esterno dell’incarico di cui si discorre.	
	3.3.2. Quanto agli incarichi aventi a oggetto rispettivamente “la		
	redazione del progetto di revisione ed aggiornamento del Piano attuativo della		
	frazione Polsa in Brentonico”, comportante la predisposizione dei relativi		
	elaborati, redatti su supporti cartografici forniti dalla Comunità della		
	Vallagarina (nella specie: ortofoto - situazione catastale; destinazione		
	d’uso dei fabbricati; infrastrutture - rete idrica; infrastruttura - rete		
	fognaria; progetto di piano; servizi pubblici e viabilità; raffronto con il		
	prg; norme tecniche di attuazione; relazione tecnica) e la “formulazione		
	di proposte di carattere urbanistico e normativo necessarie per approvare la		
	variante generale in quanto ritenute di pubblico interesse, con particolare		
	riguardo anche all’esame dei piani attuativi previsti nella variante” (così,		
	testualmente, sempre la citata nota sindacale prot. n. 2927 del 22 aprile		
	2016, agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado), il Giudice di		
	prime cure ha affermato, in maniera del tutto condivisibile, che siffatte		
	attività potevano essere disimpegnate senza alcuna difficoltà dal		
	Servizio tecnico-urbanistico della Comunità della Vallagarina, diretto		
	dall’arch. xxx, dotato di personale con le competenze necessarie ad		
	attendere a tali compiti, come lo dimostra il fatto, documentato dagli		
	atti versati nel fascicolo del giudizio di primo grado, che già in passato		
	tale Servizio aveva provveduto a svolgere a favore del Comune di		
	Brentonico, così come a favore di altri enti del medesimo territorio,		
	attività tecnica altamente specialistica, ivi compresa la predisposizione		
	degli elaborati necessari per l’approvazione di varianti al P.R.G.		
	3.3.2.1. L’affermazione dell’appellante, tesa a incrinare la validità		
		20	

	dell'argomentare sul punto del Giudice di prime cure, secondo cui per	
	lo svolgimento di tali incarichi non fu fatto ricorso al Servizio tecnico-	
	urbanistico della Comunità della Vallagarina perché in quel periodo	
	tale ufficio era oberato di attività da compiere per conto di altri comuni	
	della stessa Comunità, oltre a essere apodittica, non trova dunque	
	riscontro. Al contrario, nella documentazione presente agli atti del	
	fascicolo di primo grado si rinviene la nota dell'arch. xxx,	
	Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico della Comunità di	
	Valle, prot. n. 21343/17.12 del 21.10.2020, di risposta alla richiesta del	
	Sindaco del Comune di Brentonico di avere <i>"conferma di alcuni aspetti</i>	
	<i>relativi alla eventuale disponibilità del Servizio Tecnico-Urbanistico della</i>	
	<i>Comunità della Vallagarina di farsi carico della predisposizione di una</i>	
	<i>variante al Prg di Brentonico, da effettuarsi ai sensi dell'art. 105, comma 2,</i>	
	<i>della legge urbanistica provinciale 15/2015"</i> , nella quale il predetto	
	architetto ha rammentato di <i>"essere stato a suo tempo contatto</i>	
	<i>dall'amministrazione comunale che aveva manifestato la volontà di attivarsi</i>	
	<i>al più presto al fine di definire puntualmente gli interventi di salvaguardia del</i>	
	<i>patrimonio edilizio storico attraverso una variante non sostanziale del P.r.g."</i>	
	e di aver risposto in proposito che l'Ufficio Urbanistica della Comunità	
	era impegnato nella redazione di numerose varianti urbanistiche e il	
	supporto richiesto dal Comune non poteva essere accordato solo in	
	quanto le <i>"tempistiche proposte allora dall'amministrazione brentegana per</i>	
	<i>la redazione della variante al P.r.g. non erano risultate compatibili con quelle</i>	
	<i>delle attività già in essere o programmate"</i> , tant'è che l'eventuale richiesta	
	del Comune sarebbe stata comunque presa in carico <i>"ma sarebbe stata</i>	

sviluppata in un lasso di tempo più lungo”, senza peraltro alcun pregiudizio per l’Amministrazione stessa, in quanto “nel periodo che intercorre tra l’11 agosto 2016 e l’entrata in vigore della eventuale variante ai sensi del comma 2 [dell’art. 105 della l.pr. Trento n. 15/2015], gli interventi in deroga sono subordinati al parere della CPC” (acronimo di commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio istituita presso la Comunità). Dal contenuto di questa nota si ricava, dunque, la costante disponibilità del Servizio tecnico-urbanistico della Comunità della Vallagarina a prestare la propria attività a favore del Comune di Brentonico; disponibilità che, all’evidenza, sarebbe stata assicurata anche per la “redazione del progetto di revisione ed aggiornamento del Piano attuativo della frazione Polsa in Brentonico” e per la “formulazione di proposte di carattere urbanistico e normativo necessarie per approvare la variante generale in quanto ritenute di pubblico interesse”.

3.3.2.2. Non pare, infine, superfluo rilevare a quest’ultimo proposito che nonostante fossero oggetto specifico delle prestazioni professionali a cui si era obbligato – si veda in proposito la più volte menzionata nota sindacale prot. n. 2927 del 22 aprile 2016, agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado – il professionista esterno, arch. xxx, non ha prodotto all’Amministrazione comunale alcuno dei documenti ed elaborati tecnici che era tenuto a predisporre e in cui si compendiano i due incarichi di cui qui si tratta.

3.3.2.2.1. È inequivoca sul punto la nota del Segretario comunale p.t. del Comune di Brentonico del 4 dicembre 2020, con oggetto: “Esecuzione ordinanza n. 27/2020, pubblicata il 20/11/2020, della Sezione

Giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo – sede di Trento – Giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4438 del registro di Segreteria. Trasmissione documentazione”, agli atti del fascicolo di primo grado, il quale ha riferito in proposito che “Quanto, in specifico, alla richiesta di informazioni in merito alle prestazioni concretamente rese dal professionista incaricato, lo Scrivente Servizio Segreteria non ha avuto riscontro, a fronte dell’avvenuta consultazione del protocollo informatico e dei documenti di archivio conservati dal Servizio di merito, di evidenze documentali tali da poter rispondere pedissequamente alla richiesta pervenuta (relazioni, verbali, proposte scritte, elaborati, grafici)”.

3.3.2.2.2. Quanto da ultimo rilevato dimostra, altresì, l’inconsistenza della prospettata (dall’appellante) natura meramente consulenziale “intellettuale ed ideativa (...) e di supporto tecnico e giuridico alle scelte strategiche che l’Amministrazione comunale intendeva compiere” degli incarichi conferiti all’arch. xxx con la deliberazione n. xxx/2016.

3.4. Sotto altro profilo, questo Collegio rileva come non colga nel segno neppure l’obiezione dell’appellante secondo cui per valutare la conformità delle deliberazioni di cui si discorre all’art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 e alle corrispondenti disposizioni della legge provinciale (artt. 39-quinquies della l. p. Trento n. 23/1990 e 20 della l. p. Trento n. 26/1993), il Giudice di prime cure non avrebbe potuto prendere in considerazione il personale appartenente alla Comunità della Vallagarina, in particolare quello addetto al Servizio tecnico-urbanistico, non costituendo esso “personale in servizio” del Comune di Brentonico.

3.4.1. Pur formalmente corretta – il personale della Comunità della Vallagarina è in effetti distinto e separato dal personale del Comune di Brentonico – tale obiezione si infrange al cospetto della seguente circostanza che questo Collegio reputa dirimente. L’art. 8 della l. prov. Trento n. 3/2006, recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, nello stabilire, in termini generali (co. 3), che le funzioni amministrative nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia (co. 1) sono trasferite con legge provinciale ai comuni con l’obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle “comunità” (le “comunità”, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. d, e 14 della legge provinciale in esame, sono enti pubblici locali a base associativa costituiti dai comuni appartenenti al medesimo “territorio” per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite dalla Provincia ai comuni), ha previsto al contempo che *“in sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l’obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie: (...) d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale (...)”* (co. 4, lett. d). Poiché in base alla sopra esaminata disposizione di legge provinciale, il Comune di Brentonico, ente locale costitutivo della Comunità della Vallagarina (art. 1 dello Statuto della Comunità), esercita obbligatoriamente le funzioni amministrative in materia urbanistica in maniera associata mediante la suddetta Comunità, ne

	discende che il personale appartenente a quest'ultima, e segnatamente	
	quello addetto al Servizio tecnico-urbanistico, va senz'altro computato	
	tra "il personale in servizio" di cui al più volte citato art. 7, co. 6, del	
	d.lgs. n. 165/2001. La riprova di ciò, d'altronde, è offerta	
	indirettamente dallo stesso "organigramma" del Comune di	
	Brentonico, da cui risulta che il Servizio edilizia privata e urbanistica,	
	al tempo dei fatti di causa, annoverava un solo tecnico, il sig. Riccardo	
	GIULIANI, Responsabile del relativo ufficio, munito di diploma di	
	geometra, coadiuvato per gli aspetti amministrativo-contabili da un	
	istruttore amministrativo. Tale scelta organizzativa, che per l'esiguità	
	del personale tecnico destinato a tale delicata funzione amministrativa,	
	quale quella urbanistica, apparirebbe del tutto illogica, risulta invece	
	coerente con il previsto obbligo di esercizio associato della funzione	
	amministrativa di cui si tratta mediante la Comunità della Vallagarina,	
	implicante il dovere per il Comune di Brentonico di avvalersi all'uopo	
	del Servizio tecnico-urbanistico di quest'ultima, tenuto conto che scopo	
	precipuo della gestione associata delle funzioni amministrative, specie	
	quella di carattere obbligatorio, è la razionalizzazione della spesa sul	
	piano dell'organizzazione amministrativa. Pertanto, contrariamente a	
	quanto, in maniera virtuosa, era avvenuto, rispetto ai fatti di causa,	
	precedentemente, con l'adozione della deliberazione n. 116 del 26	
	settembre 2012 e con la stipula della convenzione rep. n. 45 d.d. 14	
	novembre 2012 tra il Comune di Brentonico e la Comunità della	
	Vallagarina per la collaborazione in materia urbanistica, e	
	successivamente, con le deliberazioni del Commissario ad acta n. 1 del	

29 ottobre 2019 (adozione preliminare della variante generale 2019 al P.R.G. del Comune di Brentonico) e n. 2 del 18 settembre 2020 (adozione definitiva della variante generale 2019 al P.R.G. del Comune di Brentonico), nel caso che occupa la decisione degli amministratori del Comune di Brentonico, tra cui l'odierno appellante, di affidare a un professionista esterno gli incarichi onerosi di cui si discorre si appalesa del tutto censurabile e foriera di danno erariale, trattandosi di spesa che il Comune di Brentonico non avrebbe sostenuto o comunque avrebbe sostenuto in maniera nettamente inferiore se le prestazioni tecniche oggetto degli incarichi in discorso fossero state affidate, come era doveroso, al Servizio tecnico-urbanistico della Comunità della Vallagarina.

3.5. Alla stregua di quanto sopra, questo Collegio ritiene dunque corretta la qualificazione operata dal Giudice di prime cure della condotta degli amministratori comunali, tra cui l'odierno appellante, e del funzionario amministrativo evocati in giudizio come gravemente colposa. Basti qui rilevare, in particolare, che l'aver omesso di considerare, nonostante il nitore della legge provinciale, che le funzioni amministrative trasferite al Comune di Brentonico in materia urbanistica dovessero essere obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante la Comunità della Vallagarina, e l'aver motivato apoditticamente il ricorso al professionista esterno con l'assenza tra il "personale in servizio" di soggetti muniti di alta qualificazione professionale e in grado di realizzare gli obiettivi strategici e programmatici prefissati secondo la tempistica voluta (si veda, al

riguardo, la relazione del sindaco premessa alla deliberazione n. 5xx/2016, provvedimento presupposto alle successive deliberazioni n. 1xx/2016 e n. xxx/2017) sono senz'altro denotativi della grave superficialità e disattenzione mostrata nel caso di specie tanto dai soggetti evocati in giudizio dalla Procura attrice, tra cui l'odierno appellante, quanto dal soggetto che è rimasto estraneo al giudizio medesimo, il Segretario comunale p.t., ritenuto dal Giudice di prime cure corresponsabile del danno erariale per cui è causa nella misura del 50%, nei riguardi della cosa pubblica e nell'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche.

3.6. Infine, contrariamente a quanto eccepito dall'odierno appellante, questo Collegio reputa che la riduzione nella misura del 10% del danno erariale contestato in citazione dalla Procura attrice, operata dal Giudice di prime cure in applicazione dell'art. 1, co.1 bis della l. n. 20/1994, sia stata non solo corretta, ma financo benevola, atteso che, come sopra ampiamente motivato: quanto al primo incarico di cui alla deliberazione xxx/2016, il professionista incaricato si è limitato a fornire all'Amministrazione una relazione di natura meramente interlocutoria, come tale priva di alcuna attitudine a realizzare l'obiettivo strategico avuto di mira secondo la tempistica desiderata (cui i convenuti in primo grado e l'odierno appellante in questa sede fanno più volte riferimento nei propri atti e comparse), e ha omesso di esaminare le schede degli immobili degli edifici storici e di carattere sparso e di effettuare i necessari sopralluoghi e rilevamenti per accertare se i dati ivi riportati fossero ancora attuali; quanto agli altri

	due incarichi conferiti sempre con la deliberazione n. xxx/2016, non	
	risulta agli atti dell'Amministrazione comunale alcuno degli elaborati	
	e alcuna delle relazioni tecniche che il professionista si era obbligato a	
	predisporre e a redigere (non possono essere considerati idonei	
	sucedanei di tali documenti alcuni studi e bozze progettuali che il	
	professionista avrebbe messo a disposizione del Servizio tecnico-	
	urbanistico della Comunità della Vallagarina); quanto, infine,	
	all'incarico di cui alla deliberazione n. /2017, il professionista	
	incaricato si è limitato a redigere una breve relazione, di contenuto	
	prettamente descrittivo e riepilogativo delle caratteristiche turistiche	
	del territorio comunale, da cui traspare chiaramente che per la sua	
	redazione non fosse necessario il possesso di competenze altamente	
	specialistiche e di una pluriennale esperienza professionale nel settore.	
	4. In definitiva, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è	
	integralmente confermata.	
	4.1. Stante l'esito del presente giudizio, le spese seguono la	
	soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura	
	liquidata in dispositivo in favore dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione,	
	respinge l'appello iscritto al n. 58873 del ruolo generale.	
	Condanna il sig xxx al pagamento, in favore dello Stato,	
	delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 176,00	
	(centosettantasei/00).	
	28	



Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo

Giuseppina Maio

Firmato digitalmente da
ANTONIO PALAZZO

CN = ANTONIO PALAZZO
SerialNumber = TINIT-PLZNTN74C27L049D
C = IT

05/08/2024

Depositata in Segreteria il

IL DIRIGENTE

DECRETO

Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

IL PRESIDENTE

Giuseppina Maio

05/08/2024

Depositato in Segreteria il

IL DIRIGENTE

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Roma, 05/08/2024

IL DIRIGENTE